Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio

(2012/C 59/02)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([1]), attuata dalla decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio ([2]).

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone e le entità che figurano nel suddetto allegato devono continuare ad essere inclusi nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/101/PESC.

Si attira l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 7 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG K Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
([2]) GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.